DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Sabrina Lanci
Istruttore DIU
Volontaria Comitato CRI Urbino

LE ORIGINI DEL MOVIMENTO

HENRY DUNANT (1828 – 1910)

Uomo d'affari

Filantropo ginevrino

"*Un souvenir de Solferino*" 1862

⇩

intento di SENSIBILIZZARE le persone alla tragedia della guerra

due obiettivi

1. Creare in ogni Stato Società di Soccorso per i combattenti feriti
2. Proteggere i soccorritori sui campi di battaglia

Battaglia di Solferino

"il sole del 25 Giugno 1859 rischiarò uno degli spettacoli più terribili...il campo di battaglia era disseminato di cadaveri, di uomini, di cavalli..."

Il comitato dei 5, nel 1863 istituirono il Comitato Internazionale per il soccorso dei feriti e scrissero il 22 agosto 1864

la Convenzione di Ginevra

Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU)

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

sistema di norme e principi che **regolano i rapporti** (diritti e doveri) **tra stati** e altri soggetti internazionali, che si impegnano ad osservare con norme del proprio ordinamento.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il procedimento di formazione di un trattato non è cambiato nel corso dei secoli e si svolge nelle seguenti fasi:

- *Negoziazione*
- *Firma*
- *Ratifica*
- *Scambio o deposito delle ratifiche*

Con quest'ultimo passaggio l'accordo diventa valido.
Uno stato che non abbia partecipato alle fasi del trattato può entrare successivamente nell'accordo mediante l' adesione

Diritto Internazionale Umanitario

INSIEME DELLE REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE CHE, IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO

- proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità
- pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi di guerra

1864 – Convenzione di Ginevra

1949 – I Convenzione di Ginevra

Miglioramento della sorte dei feriti e malati FA in campagna

II Convenzione di Ginevra

Miglioramento della sorte dei feriti,malati e profughi delle FA in mare

III Convenzione di Ginevra

Trattamento dei prigionieri di guerra

IV Convenzione di Ginevra

Protezione della popolazione civile

1954 – Protezione dei Beni Culturali

1977 – I Protocollo Aggiuntivo alle C.G.

II Protocollo Aggiuntivo alle C.G.

1998 – Corte Penale Internazionale

2005 – III Protocollo Aggiuntivo alle C.G.

2008 – Trattato di Oslo

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Nel corso della II guerra mondiale, si era osservata la carenza di norme che riguardavano la protezione dei **Beni Culturali.** Si arrivò quindi alla firma, il **14 maggio 1954**, della

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

Convenzione dell'Aja

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Gli eventi storici del secondo dopoguerra, come le guerre di liberazione coloniale, l'evoluzione dei mezzi e metodi di combattimento, l'allargamento della comunità internazionale rendevano urgente aggiornare le Convenzioni del 1949. L' **8 giugno del 1977** furono approvati a Ginevra due:

Protocolli aggiuntivi alle 4 Convenzioni del 1949

I. Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
II. Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (guerre civili)

TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO

1. CONFLITTO INTERNAZIONALE

2. COFLITTO NON INTERNAZIONALE

PRINCIPIO DI DISTINZIONE

Dovere di distinguere

OBIETTIVI MILITARI ⟺ BENI CIVILI

COMBATTENTI ⟺ PERSONE CIVILI

- Le persone che non partecipano o non partecipano più al combattimento hanno diritto al rispetto della loro vita e integrità morale
- E' vietato uccidere un avversario che non partecipa più al conflitto
- I feriti ed i malati devono essere curati da chi li ha in potere
- I combattenti catturati hanno diritto alla vita, alla dignità, all'integrità morale ed al contatto con la famiglia
- Ogni persona beneficerà delle garanzie fondamentali giudiziarie
- Le parti non hanno un diritto illimitato nell'uso di mezzi militari
- L'attacco dev'essere diretto solo agli obiettivi militari e non ai beni civili

BENI CIVILI

Tutti i beni che non costituiscono obiettivo militare.

DIVIETO DI ATTACCO O RAPPRESAGLIA !

OBIETTIVO MILITARE

Bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce efficacemente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso

Chi è un civile?

- chi non partecipa al conflitto in nessun modo
- chi non si comporta in modo ostile
- chi lo è, è un civile SEMPRE e non a giorni alterni

POPOLAZIONE CIVILE

Si definisce civile ogni persona che non rientra nella definizione di combattente, ovvero che non fa parte di una forza armata o di un gruppo armato organizzato che prendono parte ad un conflitto.
Essi hanno quindi diritto alla protezione e deve essere assicurata l'assistenza sanitaria. (invasione)
Vietate deportazioni e trasferimenti

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE OSTILITA'

I civili perdono la protezione loro accordata se sono direttamente coinvolti nel conflitto e per tutta la durata della partecipazione, comprese la fase di preparazione di un'azione

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE

DIVIETO

- minacciarla di violenza allo scopo di diffondere il terrore
- utilizzarla come scudo umano / ostaggio
- ogni violenza, sia fisica che psicologica
- Attacchi indiscriminati
- attaccarla direttamente

CATEGORIE CON TUTELA SPECIALE

- feriti, malati ed infermi civili o militari
- donne incinte
- madri di minori di 7 anni
- fanciulli di età inferiore a 15 anni
- rifugiati,stranieri
- personale sanitario, religioso

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

Istruttore Diu Lanci Sabrina

sabrina.lanci@marche.cri.it